



ROMA CAPITALE

Municipio Roma 6
Unità di Direzione
Ufficio Giunta

Municipio Roma 6 Prot. N. 81185/2011
Prot. S.D. n. 18/2011

Estratto dal verbale della Giunta del Municipio Roma 6 (seduta del 22 Dicembre 2011)

L'anno duemilaundici il giorno di giovedì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 8,30 nei locali degli uffici di Presidenza siti in Via Torre Annunziata n. 1, si è adunata la Giunta del Municipio Roma 6, così composta:

1. Palmieri Giammarco..... Presidente
2. Vannisanti AntonioVice Presidente
3. Sanguigni Sandro.....Assessore
4. Veglianti Stefano.....Assessore
5. Piccardi MassimoAssessore

Sono presenti: il Presidente del Municipio Palmieri, il Vice Presidente Vannisanti, l'Assessore Sanguigni, l'Assessore Veglianti e l'Assessore Piccardi.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Roma 6, Tiziana Orsi.

Deliberazione n. 18

Oggetto: Legge Regionale n. 10 del 27 agosto 2011, proposta di aree da stralciare dall'applicazione.

Premesso,

che a seguito dell'emanazione della legge regionale n° 10 del 27 agosto 2011 e da una sua lettura ed interpretazione si evince sostanzialmente che questa ha apportato la modifica sostanziale della legge regionale n° 21 dell'11 agosto 2009 sostituendo quasi la totalità degli articoli in essa contenuti ed apportando una parziale modifica alle seguenti leggi regionali,

Che pertanto:

la legge regionale n° 21/09 consente in deroga agli strumenti urbanistici edilizi comunali vigenti o adottati, per edifici legittimamente edificati (ovvero edificati con titolo abilitativo o con permesso in sanatoria):

AMPLIAMENTI

L'ampliamento dei volumi fino al 20% con limitazioni in base alla destinazione d'uso in atto e comunque per un massimo di superficie di mq.70,00 per edifici residenziali privati o pubblici;

per edifici destinati a fornire servizi socio-assistenziali l'ampliamento dei volumi fino al 20% per un massimo di mq. 200,00;

per edifici non residenziali l'ampliamento dei volumi fino al 20% per un massimo di mq. 200,00, tali limiti sono aumentati al 25% e per un massimo di mq. 500,00 qualora finalizzata ad attività produttive e artigianali.

Qualora si utilizzino tecnologie con potenza non inferiore ad 1 Kw di energia rinnovabile le premialità sono aumentate del 10%.

Inoltre se gli ampliamenti coinvolgono l'intero edificio e ci si adegua alle norme antisismiche, le premialità raggiungono il valore del 35% della volumetria ma fino ad un massimo di mq.90.00, per i fabbricati che ricadono in zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b, mentre per le sotto zone sismiche 3a e 3b le premialità sono del 25% e non superiori a mq. 80.00.

CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO

Cambi di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale finalizzato al reperimento di alloggi a canone calmierato. Con interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, e di completamento, con ampliamento entro il limite del 30% della superficie utile, tale superficie non può essere superiore a mq. 15.000,00. (CON DIA o PERMESSO DI COSTRUIRE)

SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria e della superficie utile esistente limitatamente alle seguenti fattispecie:

- a) Per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50%, ampliamento del 35%;
- b) Per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale, ampliamento del 35% e comunque non superiore a mq. 350.00 ed a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici;
- c) Per edifici a destinazione plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a mq.500.00 in stato di degrado, ampliamento fino al 60%, a condizione che venga mantenuto almeno il numero di unità immobiliari in capo ai proprietari;
- d) Per edifici ricadenti nelle zone omogenee E, con esclusione di quelli realizzati prima del 1950, ampliamenti fino al 20% della cubatura esistente.

INTERVENTI DI RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Sono ammessi:

- a) interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali, nonché delle unità immobiliari ad altri usi destinati, degli edifici a destinazione residenziale per almeno il 50%, limitatamente al 20% del volume o della superficie per ogni edificio, e comunque per ogni unità immobiliare dell'edificio dotata di specifica autonomia funzionale, fino ad un massimo di mq. 70.00;
- b) interventi di recupero a fini residenziali di volumi accessori e pertinenziali degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate urbanisticamente all'agricoltura, purché il cambio di destinazione d'uso non superi il 50% della superficie della parte residenziale preesistente e comunque entro i limiti di cui alla lettera a)
- c) interventi di recupero di volumi e accessori e pertinenziali degli edifici a destinazione prevalentemente a servizi finalizzati all'attività sportiva, purché il

cambio di destinazione all'uso sportivo non superi il 50% della parte a destinazione a servizi finalizzati all'attività sportiva preesistente;

L.R. 16 APRILE 2009 N° 13 DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI.

- d) Sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20% della volumetria del sottotetto esistente. Lettera *f* comma 1 art. 3 L.R. n° 13 (*così come è modificato dalla L.R. n° 10/2011*).
- e) Le DIA e i Permessi a costruire possono essere presentate entro il 31 gennaio 2015 ed applicate una sola volta ai sensi degli art 3, 3 bis, 3 ter, 4 e 5 della L.R. n°10/2011 con riferimento ad ogni singolo intervento.

Viste:

L.R. 2 luglio 1987 n° 36 Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure;

L.R.26 giugno 1997 n° 22 Norme in materia di programmi d'intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione;

L.R. 6 ottobre 1997 n° 29 Norme in materia di aree naturali protette regionali;

L.R.6 luglio 1998 n° 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico;

L.R.22 dicembre 1999 n° 38 Norme sul governo del territorio;

L.R.6 agosto 2007 n° 13 Organizzazione del sistema turistico laziale;

L.R.6 agosto 1999 n° 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;

L.R.27 maggio 2008 n° 6 Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia;

L.R.11 agosto 2008 n° 15 Vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia;

Visto che la legge 21/09 è quella che sostanzialmente permette ai cittadini di aumentare la volumetria dei propri cespiti immobiliari in varia misura che va da un minimo del 20% ad un massimo del 35%, le altre leggi modificate dalla L.R. n°10/11 sono tutte correlate all'applicazione della L.R. n° 21/09 incastonandosi con le norme per l'attuazione della stessa eliminando eventuali restrizioni.

Visto l'art. 2 comma 4 della L.R. n° 10 del 13 agosto 2011 che cita testualmente "I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo."

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione C.C. n. 122 del 17 Luglio 2000 e successive modifiche;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Del. C.C. n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modifiche;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n°56 /2006 e s.m.i.;

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Atteso che in data 20/12/2011 il Direttore del Municipio Roma 6, Tiziana Orsi , ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

f.to Il Direttore

Tiziana Orsi

PER QUANTO IN PREMESSA

La Giunta Municipale delibera:

in applicazione alla Legge Regionale n° 10/2011 di indicare all'Onorevole Sindaco e alla Giunta di Roma Capitale gli ambiti territoriali da stralciare così come segue:

- le aree libere da fabbricati ricadenti nel perimetro dell'ex piano particolareggiato SDO Casilino in cui ricade tra l'altro il parco di Villa De Sanctis ed il perimetro del vincolo "Ad duas Lauros" come da D.M. 431/85, così come prevista dall'art. 2 comma 4 della L.R. n° 10 del 13 agosto 2011 (ad esclusione della porzione di territorio compresa tra via dell'Acqua Bullicante, via San Vito Romano e via Teano), nonché il quadrante perimetrato da via Dei Gordiani tratto da Via Casilina a Piazza Checco Durante, Via Checco Durante a Via Romolo Balzani, Via Romolo Balzani a Via Casilina, Via Casilina fino a chiudere con Via Dei Gordiani;
- il quadrante della città giardino realizzata dalla Cooperativa tranvieri che si racchiude su via del Pigneto nel tratto che va da via Giovanni De Agostini a via Pausania proseguendo fino a via Vincenzo Coronelli, via Coronelli fino ad incrociare via Vibio Sequestre, tutta la via Vibio Sequestre, la Via Casilina fino all'incrocio con Via Giovanni De Agostini a chiudere con Via del Pigneto;
- la zona perimetrata da via del Pigneto, Via Antonio Tempesta, Via Casilina, Via della Marranella a chiudere su Via del Pigneto, perché già densamente edificata;
- tutto il complesso immobiliare della ex SNIA VISCOSA;
- le aree ricadenti nel piano particolareggiato Quadraro comprese tra via dell'Aeroporto di Centocelle, via Fausto Pesci (ad esclusione degli immobili che seguono la numerazione dei civici di via Fausto Pesci stessa) via degli Angeli, via di Porta Furba, via degli Oppi, via degli Arvali, via Cibebe e via dei Quintili.

Il PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta essere approvato all'unanimità.

La Giunta Municipale, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente Deliberazione.

La deliberazione approvata dalla Giunta Municipale assume il nr.18 per il 2011.

Il Presidente

DOTT. GIAMMARCO PALMIERI

Il Segretario

Dott.ssa TIZIANA ORSI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Municipio Roma 6 e all'Albo Pretorio dal al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta del Municipio Roma 6 nella seduta del 22 Dicembre 2011.

Il Direttore
Tiziana Orsi